



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. 2

Prot. n.

OGGETTO:

Sospensione degli acconti relativi all'anno 2012 delle addizionali provinciali e comunali all'accisa sull'energia elettrica.

Trattato nella seduta di Giunta Provinciale del **1.0 GEN. 2012**

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

**VICE PRESIDENTE
ASSESSORI**

**ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Relatore:

LORENZO DELLAI

Il Relatore comunica,

i decreti attuativi della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, hanno previsto rilevanti modifiche alla disciplina delle addizionali comunali e provinciali all'accisa sull'energia elettrica per i comuni e le province delle regioni a statuto ordinario.

In particolare, l'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (in materia di federalismo municipale) ha stabilito, a decorrere dall'anno 2012, la cessazione dell'applicazione nelle regioni a statuto ordinario dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 ed il corrispondente aumento, nei predetti territori, dell'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Le modalità attuative della disposizione sono state demandate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2011.

L'articolo 14, comma 3, del predetto decreto ha chiarito che tale norma non trova applicazione per gli enti locali ubicati nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale.

Analogamente, l'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (in materia di federalismo regionale e provinciale) ha previsto la soppressione nelle regioni a statuto ordinario dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e la spettanza del relativo gettito allo Stato. Viene inoltre demandata ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la rideterminazione dell'importo dell'accisa erariale sull'energia elettrica in modo da assicurare l'equivalenza del gettito.

I due decreti ministeriali attuativi delle citate disposizioni sono stati emessi il 30 dicembre 2011 e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011.

Tali decreti:

- ribadiscono, in materia di accise sull'energia elettrica, che dal 2012 nelle regioni a statuto ordinario cessa di avere applicazione l'addizionale comunale e viene soppressa l'addizionale provinciale, nonché la necessità di assicurare la neutralità finanziaria ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica e l'equivalenza del gettito;

- rinviando alla procedura di cui all'articolo 27 della legge n. 42 del 2009 la definizione delle modalità per la neutralizzazione, nei confronti delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome, delle maggiori entrate derivanti dai decreti;

- modificano in aumento, con effetto dal 2012, rispettivamente sia l'aliquota dell'accisa erariale sull'energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, determinandola in euro 0,0121 per chilowattora di energia impiegata, sia l'aliquota dell'accisa erariale sull'energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, determinandola in euro 0,0227 per chilowattora di energia impiegata.

Tali disposizioni attuative, se da un lato non modificano l'onere tributario complessivo gravante sulle imprese e sui cittadini delle regioni a statuto ordinario,

che a fronte dell'aumento dell'accisa erariale non verseranno più le addizionali provinciali e comunali, determinano invece dall'altro lato una sperequazione per i soggetti passivi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, i quali sono tenuti a pagare sia l'accisa erariale maggiorata che le addizionali provinciali e comunali che continuano a trovare regolare applicazione.

Risulta del tutto evidente che una situazione del genere determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra cittadini ed imprese operanti nei territori ad autonomia speciale rispetto al resto d'Italia, in ordine alla tassazione complessiva sul consumo di energia elettrica.

Per ovviare a tale situazione ed impedire che vengano ulteriormente gravati i contribuenti e le imprese operanti in Trentino, considerata la congiuntura economica negativa caratterizzata dall'innalzamento della pressione tributaria e dal peggioramento delle prospettive economiche, la Giunta provinciale ha presentato un disegno di legge con cui, esercitando la potestà legislativa riconosciuta dallo Statuto speciale di autonomia, come modificato a seguito dell'Accordo di Milano di fine 2009, si prevede a decorrere dall'anno d'imposta 2012 la riduzione a zero dell'aliquota dell'addizionale provinciale e comunale all'accisa sull'energia elettrica.

In particolare, per quanto riguarda l'addizionale provinciale, il disegno di legge dispone ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto la riduzione a zero della relativa aliquota, mentre per ciò che concerne l'addizionale comunale consente ai comuni, ai sensi dell'articolo 80 dello Statuto, di adottare analoga riduzione d'aliquota entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge. Inoltre, è stabilito che fino alla scadenza del predetto termine utile per l'adozione della riduzione d'aliquota da parte del comune, i versamenti in acconto dell'addizionale comunale relativa all'anno 2012 sono sospesi.

In tal modo, i contribuenti e le imprese operanti in Provincia saranno tenuti a versare la sola accisa erariale, evitando la duplicazione dell'imposizione.

Contestualmente alla presentazione di tale disegno di legge, si ravvisa la necessità e l'urgenza di sospendere, nelle more dell'iter di approvazione del medesimo ad opera del Consiglio provinciale, l'obbligo del versamento degli acconti relativi all'anno 2012 delle citate addizionali provinciali e comunali da parte dei soggetti passivi del territorio.

Ciò anche per evitare la complessa procedura amministrativa rappresentata dall'obbligo, da parte dei soggetti passivi d'imposta, di effettuare i versamenti in acconto delle addizionali relativi all'anno 2012 e dal successivo diritto dei medesimi di presentare istanza di rimborso di quanto versato, una volta approvato il disegno di legge provinciale di riduzione a zero delle aliquote delle addizionali ed adottati i successivi provvedimenti di riduzione ad opera dei comuni.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed in particolare gli articoli 70, 73, comma 1-bis e 80, commi 1-bis e 1-ter del titolo VI recante norme in materia di finanza della regione e delle province;
- visto l'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511;

- visto l'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
- visto l'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- visto l'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
- visti i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2011, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, recanti rispettivamente "Aumento dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della soppressione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica" e "Aumento dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica nelle regioni a statuto ordinario";
- vista la presentazione del disegno di legge provinciale d'iniziativa della Giunta, concernente "Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2012)) in materia di addizionali all'accisa sull'energia elettrica";
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

- 1) nell'è more dell'approvazione ad opera del Consiglio provinciale del disegno di legge d'iniziativa della Giunta provinciale, concernente "Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2012)) in materia di addizionali all'accisa sull'energia elettrica", di sospendere l'obbligo di versamento degli acconti relativi all'anno 2012 delle addizionali comunali e provinciali all'accisa sull'energia elettrica previste dall'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511.
- 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige e di dare indicazione alle strutture provinciali competenti di provvedere alle adeguate comunicazioni.

PIA